

# LE PENSIONI NELLA LEGGE FINANZIARIA



Com'è noto, la legge finanziaria - pubblicata sul supplemento n. 62/L della "Gazzetta ufficiale" il 31/12/2018 - reca molte norme relative al sistema pensionistico. Ne diamo quindi i riferimenti precisi.

## a) Anticipo dell'età di pensionamento

Il comma 256 dell'art. 1 stabilisce che "al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, è istituito un Fondo denominato "Per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato" con una dotazione di 3.968 milioni per il 2019, 8.336 milioni per il 2020, 8,684 per il 2021".

L'attuazione della norma sarà effettuata con un apposito decreto in corso di elaborazione, basato essenzialmente su una base contabile pari a 100, costituita dalla somma minima di 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Il che vuol dire che i lavoratori che hanno un'età compresa tra 62 e 67 anni possono accedere, su base volontaria, al pensionamento anticipato.

## b) Rivalutazione dei trattamenti pensionistici

Il comma 260 stabilisce che negli anni 2019-2020-2021 la rivalutazione automatica delle pensioni è

riconosciuta al 100% per le pensioni d'importo lordo inferiore a 1.522,26 euro; del 97% a quelle da 1.523 a 2.030 euro; del 77% per le pensioni da 2.031 a 2.537; del 52% per le pensioni da 2.538 a 3.045 euro, e livelli progressivamente inferiori alle pensioni d'importo superiore.

A proposito di questo intervento, che certamente appare spiacevole, vanno fatte tre considerazioni:

- il governo, che sembra abbia dovuto effettuare questo intervento su pressione della Commissione Europea al fine di ridurre il previsto deficit di bilancio, è confortato in questa decisione dal fatto che sia la Corte Costituzionale italiana sia la Corte Europea dei diritti dell'uomo hanno affermato (vedi n. 2 del Notiziario) che i governi possono intervenire in tal modo al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale;
- il tasso d'inflazione registrato nel 2018 e applicabile all'adeguamento è risultato essere stato dell'1,1%. Pertanto, la perdita per le pensioni superiori a 1523 euro varia ogni mese (al netto del prelievo fiscale, che incide anche sugli adeguamenti) da 9 centesimi a 7,39 euro per quelle d'importo fino a 3.045 euro;
- da tener presente che l'adeguamento del 100% e di quello quasi integrale del 97% coprono il 78% delle pensioni erogate.

### c) Contribuzione straordinaria sulle pensioni cosiddette "d'oro"

Il comma 261 stabilisce che, a partire dal 2019 e per la durata di cinque anni, gli importi delle pensioni superiori a 100.000 euro annui lordi (corrispondenti a 7.700 euro mensili, compresa la 13<sup>^</sup>) subiranno, a seconda dei loro importi, una riduzione variabile dal 15% fino al 40% per la parte eccedente 500.000 euro.

Com'è noto, su questa questione delle pensioni cosiddette "d'oro" vi è stata una ampia polemica ritenendo che quegli importi derivassero da agevolazioni particolari stabilite nel passato. In verità, non è del tutto vero perché ci sono anche pensionati che hanno raggiunto quei livelli avendo svolto funzioni particolari di dirigenti di Stato ed Enti pubblici, dirigenti di aziende private, magistrati, giornalisti con cariche elevate. In ogni caso, esse sono in un numero estremamente limitato.

E poiché la riduzione non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo come indicato nel testo legislativo, si potrebbe creare un contenzioso perché molti pensionati appartenenti a categorie che hanno versato i contributi anche su redditi da lavoro elevato potrebbero farsi ricalcolare dall'INPS la loro pensione con il sistema contributivo, e quindi essere immuni dal prelievo straordinario.

Trattasi inoltre, come indicato, di una norma transitoria per cinque anni.

### d) Aliquota fiscale del 7% per i pensionati esteri

Il comma 273 introduce la possibilità di attuare un prelievo fiscale agevolato al 7% per quei pensionati residenti all'estero che stabiliscano la loro residenza in una regione meridionale e in un comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Però è bene osservare che questa norma, contrariamente a quanto è stato indicato, non si riferisce ai cittadini italiani perché si fa esplicito riferimento a persone titolari di redditi da pensione di fonte este-



ra, ossia corrisposta da Istituti diversi dall'INPS o altri Enti previdenziali italiani. Inoltre, è stabilito che possono accedere a questo beneficio le persone che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa, ossia le intese bilaterali per il riconoscimento dei periodi contributivi.

Appare quindi esclusa la possibilità di favorire (il che sarebbe stato costituzionalmente illegittimo) i cittadini italiani che percepiscono la pensione INPS ma hanno posto la loro residenza all'estero, in particolare in Stati appartenenti all'Unione Europea, per indurli a rientrare in Patria.

**Quando sarà emanato il decreto attuativo della riforma pensionistica il Notiziario ne esporrà e commenterà le modalità.**